Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

a cura della Commissione Diritto Societario

LA CRISI DI IMPRESA
E LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO:
IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 6

Gennaio 2012

AUTORI DEL DOCUMENTO

A cura di:

Alberto Tron - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Giovanni Battista Beccari - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Alessandra Ceci - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Fabio Fucile - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Francesco Matrone - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Arianna Perez - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Marco Pochetti - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Guido Rosignoli - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

Marco Tabellini - *Componente della Commissione di Diritto Societario*

SOMMARIO

1. LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE PRIVATISTICA DEI PROCESSI DI RISANAMENTO . 4

2. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E LE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 5

3. IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 6. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DI DEBITO RISTRUTTURATO E DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE..... 8
3.1. Definizione di "ristrutturazione del debito"..... 8

4. GLI EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE 9

5. GLI EFFETTI CONTABILI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO 15

6. IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA..... 16
6.1. Ruolo del professionista nel Piano di Risanamento Attestato..... 16
6.2. Ruolo del professionista negli Accordi di Ristrutturazione..... 17
6.3. Ruolo del professionista nel Concordato Preventivo 17
6.4. La recente giurisprudenza di merito in tema di accordi di ristrutturazione..... 18

1. LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE PRIVATISTICA DEI PROCESSI DI RISANAMENTO

Le imprese in crisi possono decidere di agire – su più fronti, quali:

a) effettuare scelte di gestione tipica;
b) effettuare scelte di natura finanziaria, in particolare la rinegoziazione dell'indebitamento oneroso;
c) effettuare nuovi apporti di capitale;
d) porre in liquidazione singoli elementi del patrimonio,;
e) attuare di un "piano di risanamento" dell'azienda, acclarata la sussistenza di seri presupposti per il rilancio dell'attività aziendale;
f) cedere parzialmente o totalmente l'azienda.

La scelta solitamente ricadere sull'alternativa meno onerosa. in termini di differenza tra il valore dell'impresa in crisi ed il valore successivo ad ogni singola scelta.

La gestione di una situazione di crisi, infatti, è caratterizzata dall'incapacità dell'impresa di creare valore con la normale gestione operativa, ed ha come punto cruciale la comprensione della reversibilità od irreversibilità della stessa. Per effettuare tale analisi bisogna determinare lo stato della crisi attraverso le cause che la hanno determinata, in quanto ogni crisi ha le proprie tipologie ed il proprio modo di essere affrontata.

La finalità perseguita dalle rinegoziazioni privatistiche dell'indebitamento consiste nella rimozione dello stato di insolvenza o di dissesto, condizione necessaria per il superamento della crisi. La recente riforma del diritto fallimentare ha introdotto, infatti, alcuni istituti di risoluzione stragiudiziale della crisi di impresa, tramite i quali viene privilegiata l'autonomia privata nella gestione della crisi e della composizione dei contrapposti interessi che animano creditori, da un lato, e debitore, dall'altro. Con il passaggio dalla tutela della *par conditio creditorum* alla tutela del *going concern* aziendale si è voluta evitare la generalizzata disgregazione delle funzionalità tecnico-economiche d'impresa e le conseguenti dispersioni dei valori intangibili che nelle imprese di oggi sono parte importante del capitale.

Le novità introdotte sono due: il piano di risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. e l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F..

Come recita l'art. 160 L.F., il piano proposto dal debitore che chiede di essere ammesso al concordato preventivo può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche

mediante cessione dei beni, accollo, od altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipare o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra crediti appartenenti a classi diverse.

Il piano di cui all'art. 67, lett. d), L.F. ha come obiettivo il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della situazione finanziaria. Si tratta più che di una procedura concorsuale di uno strumento di soluzione negoziale della crisi che si può applicare a tutti gli imprenditori e che, ai fini della sua validità, abbia requisiti *ex lege* predeterminati ;

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-*bis* L.F., rappresentano una delle novità più significative della riforma delle procedure concorsuali, poiché integrano un'intesa di tipo privatistico, cui il nuovo sistema di diritto fallimentare riconosce, in seguito all'omologazione da parte del tribunale, ulteriori ed importanti effetti quale, ad esempio, l'esenzione dall'azione revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del medesimo accordo.

2. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E LE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182-bis L.F. costituiscono le principali figure di soluzione negoziata della crisi di impresa.

Attraverso il ricorso a tale strumento il debitore propone ai propri creditori un piano il cui contenuto può essere liberamente scelto e nell'ambito del quale può essere previsto un pagamento parziale dei creditori, ancorché privilegiati, e la conclusione di una transazione fiscale per definire l'esposizione nei confronti dell'erario.

In ragione del contenuto del piano si possono distinguere concordati di natura liquidatoria e gestoria. Con il primo tipo l'imprenditore decide di ristrutturarsi mediante la cessione dei beni ai creditori. La cessione può avvenire pro-soluto con il passaggio dei beni e conseguente liberazione immediata del debitore all'atto della omologazione, oppure pro-solvendo con effetto liberatorio legato all'effettiva distribuzione ai creditori del ricavato della vendita dei beni ceduti. Il piano può prevedere anche una cessione parziale, potendo l'imprenditore proseguire l'attività con la parte dei beni non ceduti.

Nel concordato gestorio, infatti, l'imprenditore tenta il salvataggio della propria impresa ed è quindi finalizzato alla rinascita dell'iniziativa imprenditoriale.

La presentazione del ricorso per concordato preventivo determina quali effetti immediati la scadenza dei crediti pecuniari anteriori alla procedura e l'interruzione delle procedure esecutive in danno del proponente.

L'utilizzo di tale procedura determina la prededucibilità della finanza cd ponte e dei finanziamenti posti in essere in esecuzione del concordato e, in caso di successivo fallimento, permette di beneficiare dell'esenzione da revocatoria di tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato e dell'esclusione dalla responsabilità di bancarotta.

Sotto il profilo procedurale, infatti, dopo aver elaborato il piano l'imprenditore deve presentare un ricorso al Tribunale per chiedere l'ammissione alla procedura, allegando una articolata documentazione ed una relazione predisposta da un professionista, circa la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali.

Il Tribunale, effettuate le verifiche di legge sulla domanda e sul piano, ammette il debitore al concordato, stabilendo a carico dell'imprenditore l'obbligo di versamento del fondo necessario al pagamento delle spese. Segue poi la fase della votazione dei creditori e quindi il giudizio di omologazione. innovativa è la figura degli accordi di ristrutturazione art. 182 bis, che realizza i propri obiettivi prevedendo l'intesa con la maggioranza dei creditori ed un ridotto intervento da parte del Tribunale.

Dopo un primo momento di incertezza sulla natura degli accordi di ristrutturazione, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente considera oggi, l'accordo di cui all'art. 182-bis L.F. un istituto autonomo rispetto alle figure del concordato preventivo e del piano attestato, caratterizzato dall'essere un contratto plurilaterale di diritto privato in cui la percentuale del 60% dei creditori aderenti non costituisce una maggioranza da raggiungere, ma solo un requisito affinché l'accordo stesso possa essere omologato e fruire dei conseguenti benefici tra cui principalmente l'esenzione da revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, 3° comma, let. e), L.F. di tutti gli atti, i pagamenti e garanzie effettuati e prestate in esecuzione di esso.

La legge, anche in tal caso, non ha tipizzato il contenuto dell'accordo, che può quindi essere liberamente e variamente concordato tra le parti e può anche includere la transazione fiscale. In ogni caso l'accordo deve prevedere espressamente le modalità di soddisfacimento dei creditori non aderenti e deve essere tale da garantire il loro integrale e regolare soddisfacimento. A tal fine è infatti previsto che i requisiti di "Attuabilità"e"Idoneità" siano "certificati" dalla relazione di un esperto.

E' necessaria la forma scritta, in quanto strumentale al deposito presso il Tribunale ed alla pubblicazione presso il Registro delle imprese. Nessuna specifica indicazione si rinviene circa la

necessità che lo stesso sia contenuto in un unico documento, ovvero in più contratti bilaterali tra debitore e singoli creditori. L'accordo unitamente alla relazione dell'esperto sull'attuabilità e sull'idoneità a garantire il pagamento dei creditori non aderenti, deve essere depositato in Tribunale al fine dell'omologazione. Competente sembra essere, in armonia con le altre procedure, il Tribunale del luogo in cui si trova la sede effettiva dell'impresa, non necessariamente coincidente con la sede legale. La norma richiede che, sia depositata anche parte della documentazione richiesta dall'art. 161 L.F., vale a dire:

a) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori con specifica indicazione dei crediti e cause di prelazione;

c) elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e l'elenco dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Successivamente al deposito in Tribunale va richiesta la pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle imprese.

Alla stessa, infatti, l'accordo esplica piena efficacia nei confronti dei creditori consenzienti e realizza - per i successivi sessanta giorni - una forma di protezione del patrimonio del debitore, risultando in fatto precluse le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore.

Dalla pubblicazione nel Registro delle imprese decorre il termine di trenta giorni per le opposizioni da parte di qualunque interessato.

Solo con l'omologazione l'accordo beneficia dell'irrevocabilità dei relativi effetti. Sicché gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo stesso saranno protetti in caso di successivo fallimento.

Nell'ottica di salvaguardare determinati atti dalla revocatoria fallimentare, il legislatore, ha introdotto un ulteriore strumento costituito dal piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, 3° comma, lettera d), L.F.

Anche in tal caso non è previsto un contenuto tipizzato, purché il piano risulti idoneo a risanare l'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria, con soluzioni proposte che devono essere attuabili.

Trattasi di un istituto che nonostante l'esenzione da revocatoria e l'esclusione da responsabilità per bancarotta comuni al concordato preventivo ed agli accordi 182-bis, presenta sostanziali differenze/vantaggi. In particolare:

a) non è previsto l'accordo con i creditori. In verità l'accordo sarebbe necessario in relazione a quei creditori per i quali il piano preveda pagamenti parziali, rinunce o moratorie;

b) l'esperto previsto dall'art. 182-bis L.F. non deve avere gli stessi requisiti professionali di quello previsto per i piani di risanamento;
c) il piano deve risultare ragionevole ed idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa o al riequilibrio della situazione finanziaria;

non è prescritta alcuna forma di pubblicità, non è previsto alcun tipo di verifica preventiva da parte dell'autorità giudiziaria.

E' chiaro che in tali casi ai vantaggi in termini di rapidità, libertà delle forme, assenza di controlli da parte dell'autorità giudiziaria, si contrappongono forti rischi connessi principalmente alla assenza di garanzie in caso di successivo fallimento del debitore in termini di revocabilità degli atti e di responsabilità per reati di bancarotta.

3. IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 6. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DI DEBITO RISTRUTTURATO E DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

3.1. Definizione di "ristrutturazione del debito"

L'OIC 6 indica che :"*… per ristrutturazione del debito s'intende un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione a debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare la ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più profittevoli al debitore*".

Si configura, pertanto, un operazione di "ristrutturazione del debito" quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
- Il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore, rispetto alle condizione originarie del contratto che dà luogo ad una perdita.

Oltre alle forme di ristrutturazione del debito previsto dalla legge fallimentare, il nuovo principio contabile OIC 6 si riferisce a tutte le altre forme di ristrutturazione del debito non disciplinate dalla legge fallimentare.

In tutte le ipotesi di risanamento e/o ristrutturazione dei debiti si pone il problema della rappresentazione contabile e della concreta applicazione del principio di "prevalenza della sostanza sulla forma", anche a fini di identificazione del momento in cui gli effetti prodotti dagli accordi di risanamento e/o ristrutturazione sul capitale e sul reddito dell'impresa devono essere rilevati in contabilità e, conseguentemente, devono essere rappresentati nei bilanci e nelle situazioni infrannuali dell'impresa debitrice e, di conseguenza, di quella creditrice.

Si è potuto riscontrare che in taluni casi la fase di esecuzione conseguente al perfezionamento dell'accordo, può anche portare all'emersione di effetti economici e finanziari nuovi o, a volte, del tutto differenti da quelli originariamente previsti e riportati all'interno dei documenti previsionali che vengono posti alla base degli accordi, con conseguenze anche rilevanti in merito all'esito finale dell'operazione di ristrutturazione. Inoltre, per assicurare un'adeguata informativa ai terzi, la composizione e l'entità di tali voci devono essere poste all'attenzione di tutti i lettori del bilancio.

Con riguardo alle fattispecie sopra evidenziate, all'interno dell'attuale regolamentazione civilistica del bilancio d'esercizio non è rinvenibile alcuna norma specifica che consenta di disciplinare, in modo univoco, il comportamento degli operatori economici.

Le operazioni di ristrutturazione e di rinegoziazione dei debiti trattate nel principio, si riferiscono ad accordi tra il debitore e il creditore che prevedono una modifica dei termini originari del debito (ovvero la revisione delle clausole contrattuali originarie) in un'ottica di sostanziale continuità del rapporto creditore/debitore; pertanto, sono escluse dall'ambito applicativo tutte le operazioni in cui le modifiche intervenute portino alla creazione di un nuovo rapporto obbligatorio tra le parti.

La ristrutturazione del debito può realizzarsi secondo differenti modalità, tra cui ad esempio le principali sono:

- la modifica delle condizioni originarie del debito;
- il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività o un gruppo di attività a estinzione parziale o totale del debito;

e l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale o totale del debito. Solitamente risultano oggetto di ristrutturazione i debiti che si originano dall'acquisto di beni o servizi (debiti verso fornitori o debiti commerciali) e i debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti dall'impresa (debiti verso banche o debiti verso altri finanziatori). A tal proposito, il saldo dei debiti verso banche e dei debiti verso altri finanziatori esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati alla data di bilancio.

Possono costituire oggetto di ristrutturazione anche alcune tipologie di debiti tributari o previdenziali, nei casi in cui la Pubblica Amministrazione rinunci esplicitamente, attraverso l'accordo, ai propri diritti di credito concedendo al debitore, condizioni che altrimenti non avrebbe accordato.

4. GLI EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE

Il nuovo OIC 6 individua il momento in cui occorre dare evidenza nei bilanci del debitore agli effetti degli accordi sottoscritti nonché di fornire in nota integrativa tutte le informazioni necessarie ai destinatari del bilancio stesso per una migliore comprensione della situazione ante e post ristrutturazione del debito, individuando tre diversi periodi:

1. l'esercizio sociale nel corso del quale sono state avviate le trattative tra le parti senza pervenire ad una formalizzazione dell'accordo entro la chiusura dell'esercizio stesso;
2. l'esercizio nel quale si sono concretizzate le trattative tra creditore e debitore con la stipula di un accordo vincolante tra le parti;
3. gli esercizi successivi a quello in cui l'operazione di ristrutturazione si è perfezionata e nei quali verranno attuati tutti gli atti di gestione conseguenti all'accordo concluso.

La "data di ristrutturazione" viene definita come il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economico-finanziari degli accordi di ristrutturazione e si forniscono nella nota integrativa tutte le informazioni previste dal principio contabile in commento.

l'OIC 6 chiarisce, con riferimento alle tipologie di accordi di ristrutturazione del debito maggiormente utilizzate nella prassi operativa, che tale data è da ricondursi:

- per il Concordato Preventivo ex articolo 161 della legge fallimentare, alla data di omologa da parte del Tribunale;
- per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare, alla data di pubblicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese.
- per l'accordo di risanamento attestato ex articolo 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, alla data di adesione all'accordo da parte dei creditori.
- per le altre tipologie di ristrutturazione diverse dalle precedenti, alla data di sottoscrizione e/o perfezionamento dell'accordo tra le parti (esempio, accordi di moratoria dei debiti per le PMI, accordi stragiudiziali).

Qualora l'efficacia dell'accordo tra le parti sia soggetta a condizioni sospensive e/o particolari adempimenti, la data di ristrutturazione coincide con l'avverarsi di tali condizioni e/o adempimenti consentendo al debitore, a partire da tale momento, di rilevare nelle proprie scritture contabili gli eventuali benefici rivenienti dall'operazione nonché di dare in nota integrativa tutte le informazioni necessarie.

Una volta definita ed individuata la data di ristrutturazione, è necessario analizzare le modalità attraverso le quali possono essere realizzate le operazioni di ristrutturazione del debito. A tal proposito, gli accordi in esame prevedono generalmente:

- la modifica di uno o più termini originari del debito, quali ad esempio, il tasso d'interesse applicato, la data di scadenza e l'ammontare del capitale da rimborsare;
- la cessione al creditore di uno o più *asset* ad estinzione parziale o totale del debito in essere;
- l'aumento del capitale sociale con assegnazione al creditore delle azioni/quote di nuova emissione a parziale o totale estinzione del debito che, in quest'ultimo caso, sarà interamente stornato dallo stato patrimoniale del debitore;

- la combinazione delle differenti modalità di estinzione precedentemente elencate.

La modifica dei termini originari di scadenza per l'adempimento dell'obbligazione debitoria comporta l'esposizione in bilancio di tali passività al netto di eventuali corrispettivi in denaro, ovvero di attività trasferite al/ai creditori, ovvero di nuove azioni/quote di capitale emesse ed assegnate al/ai creditori.

Il principio contabile identifica le possibili modifiche delle condizioni originarie in quattro diverse fattispecie:

- Riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare.
- Riduzione dell'ammontare degli interessi maturati e non ancora corrisposti.
- Modifica del tasso d'interesse originariamente pattuito a valere sui pagamenti successivi.
- Modifica delle scadenze riguardanti il rimborso del capitale e degli interessi previste dall'originario piano del debito (ovvero, rimodulazione o riscadenzamento dei debiti).

Tali modifiche comportano una variazione nel valore economico del debito: definito come il valore attuale dei futuri pagamenti (sia a titolo di capitale sia di interessi) che il debitore dovrà corrispondere al/ai creditori in forza dei nuovi accordi previsti dal piano di ristrutturazione, scontati al tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione.

Il nuovo tasso d'interesse effettivo, invece, è rappresentato da quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti futuri (scadenzati sulla base dei nuovi accordi sottoscritti) stimati lungo la vita residua del debito e il valore contabile del debito risultante dalla sua ristrutturazione. Il principio contabile in commento raccomanda opportunamente l'inclusione del nuovo tasso d'interesse effettivo tra le informazioni da fornire in nota integrativa.

Si avranno benefici per il debitore nel caso in cui l'accordo con il creditore preveda una riduzione dell'ammontare del capitale da restituire ovvero sia concessa una maggiore dilazione nella tempistica dei pagamenti da effettuare rispetto alle originarie scadenze; in entrambi i casi, le modifiche concordate determinano una diminuzione del valore economico del debito.

Al contrario, il debitore dovrà sostenere ulteriori oneri nel caso in cui, ad esempio, a fronte di una riduzione dell'importo del capitale da rimborsare viene pattuito l'innalzamento del tasso d'interesse da applicare per la durata residua del debito in misura tale da annullare il beneficio connesso alla menzionata riduzione del capitale e determinare contestualmente un incremento del valore economico del debito rispetto al valore della passività ante ristrutturazione.

La rinuncia del creditore ad una parte del capitale e/o degli interessi maturati e non corrisposti comporta per il debitore la rilevazione nelle scritture contabili di un provento da iscrivere tra le voci straordinarie del conto economico (voce E20) quale "utile da ristrutturazione" in contropartita della riduzione del debito (voce D del passivo dello stato patrimoniale) verso il creditore per un pari importo, ovvero:

nel caso in esame, il debitore dovrà rilevare il componente straordinario di reddito in quanto il beneficio economico riveniente dagli accordi di ristrutturazione sottoscritti risulta effettivamente realizzato alla data di ristrutturazione, in linea con le disposizioni civilistiche di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, punto secondo, del codice civile.

In questa fattispecie l'iscrizione in bilancio di un provento straordinario appare coerente con le caratteristiche dell'operazione che ha generato il componente positivo di reddito e con le relative disposizioni contenute nel principio contabile n. 12 che considera le voci straordinarie del conto economico, destinatarie degli effetti contabili relativi agli accadimenti aziendali estranei alla gestione caratteristica. Coerentemente con quanto descritto, nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione preveda anche particolari condizioni al verificarsi delle quali potranno venire meno, in tutto o in parte, gli effetti della ristrutturazione stessa con un valore economico del debito superiore al suo valore contabile, il debitore dovrà, contestualmente alla rilevazione dell'utile da ristrutturazione, iscrivere un accantonamento al Fondo Rischi ed Oneri pari alla differenza tra il valore economico del debito e quello contabile ante ristrutturazione. Tale accantonamento dovrà essere iscritto tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E21) in contropartita del Fondo Rischi ed Oneri (voce BII del passivo dello stato patrimoniale).

La rilevazione dell'utile da ristrutturazione non è consentita nel caso in cui gli accordi prevedano una modifica dell'ammontare degli interessi maturandi e/o delle scadenze dei pagamenti a titolo di capitale e/o interessi inizialmente pattuiti.

In tal caso, infatti, nonostante il valore economico del debito sia generalmente inferiore rispetto al valore contabile del debito ante ristrutturazione, il beneficio per il debitore non può essere contabilizzato in ossequio al principio della prudenza, ma deve essere rilevato per competenza, lungo la vita residua del debito in quanto futuro beneficio finanziario.

Tale previsione trova supporto nelle disposizioni contenute nel principio contabile OIC19 che, espressamente prevede che sia in caso di dilazione di pagamento non onerosa (o parzialmente onerosa) sia in caso di cambiamento dei termini di pagamento da finanziamento a breve a medio/lungo termine, gli interessi non devono essere scorporati in quanto i connessi benefici non devono essere riconosciuti anticipatamente ma rilevati per competenza durante il periodo di durata del prestito.

Il principio della competenza impone, inoltre, che nel caso gli accordi di ristrutturazione prevedano una moratoria del pagamento degli interessi passivi, il debitore dovrà comunque rilevare tali interessi nei bilanci relativi agli esercizi in cui opera la sospensione ad incremento del debito verso il creditore erogante, in quanto la menzionata moratoria costituisce beneficio di natura esclusivamente finanziaria.

L'attuazione degli accordi di ristrutturazione può comportare la necessità di effettuare delle

riclassificazioni in bilancio con riferimento alle poste contabili interessate; in particolare, l'operazione di ristrutturazione può prevedere una significativa modifica dei termini originari di scadenza del debito in base alla quale la passività oggetto di rinegoziazione precedentemente iscritta in bilancio tra i debiti correnti (ovvero debiti con scadenza entro l'esercizio successivo) stante la maggiore dilazione concessa nell'ambito dell'accordo sottoscritto deve essere opportunamente riclassificata tra le passività aventi scadenza oltre l'esercizio successivo.

La rinuncia dei versamenti da parte del socio/creditore è spesso una delle prime forme di ristrutturazione dei debiti inseriti tra le voci del passivo.

La peculiare caratteristica dei finanziamenti da parte dei soci è che possono anche essere non fruttiferi di interessi e, normalmente, soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, sfuggono a logiche contrattuali.

Si richiama l'attenzione del professionista nella corretta indicazione contabile del suddetto debito in funzione della tempistica di rimborso e, quindi, tra le passività correnti o tra quelle a medio-lungo termine. Altra caratteristica peculiare che può assumere il finanziamento concesso da un socio, è che questo sia di natura infruttifera e che quindi non produca interessi. Inoltre il rapporto che viene ad instaurarsi tra la società ed il socio/creditore è un rapporto che esula da quello societario, rimanendo nell'ambito della gestione contrattuale. Spesso è sufficiente uno scambio di corrispondenza tra l'amministrazione ed il socio/creditore per formalizzare il finanziamento. A seconda della tempistica prevista per la restituzione, questi finanziamenti, sotto l'aspetto contabile, possono trovare collocazione tra le passività correnti o tra quelle passività che prevedono una restituzione in tempi più lunghi. La rinuncia dei soci/creditori trova motivazione, tra le varie possibili, anche in quelle situazioni dove, a causa di perdite rilevanti, la conversione del credito da loro vantato consentirebbe di utilizzare tali nuove riserve per farne fronte. In questo caso, la procedura richiede che, per la copertura delle perdite, venga esplicitamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di Assemblea Ordinaria, mentre occorre l'Assemblea Straordinaria per gli aumenti di capitale sociale.

Questi finanziamenti che troviamo collocati alla Voce D3 del passivo dello stato patrimoniale, una volta trasferiti, a seguito di rinuncia del socio, nelle riserve, originano alleggerimento dell'esposizione passiva della società con il conseguente rafforzamento patrimoniale della stessa A tali condizioni appare plausibile la scelta del socio/creditore di destinare il proprio credito a riserva del patrimonio netto nella speranza che tale operazione possa essere di ausilio al salvataggio dell'impresa in crisi.

Tale operazione di trasferimento, da una posta di debito ad una riserva di patrimonio, non deve transitare nel conto economico

L'operazione va adeguatamente indicata nella nota integrativa fornendo un'appropriata informativa anche in merito alle ragioni per le quali è stata posta in essere.

Un altro metodo al quale il debitore, d'accordo con il creditore, ricorre per far fronte ad una pesante condizione finanziaria è quello relativo alla sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario. Semplicisticamente potremmo dire che a fronte della richiesta del debitore di pagare una rata più leggera, per un determinato periodo di tempo, il creditore concede a questi la possibilità di postergare la quota capitale. Di fatto abbiamo un incremento del periodo di restituzione con tutti gli effetti che ne conseguono.

Il primo, il più ovvio, è quello che rende necessaria una variazione contrattuale circa i termini della restituzione. Il termine originario sarà necessariamente prolungato in funzione del numero dei canoni oggetto di sospensione.

Il secondo effetto è che conseguentemente al prolungamento del contratto l'esercizio dell'opzione di riscatto del bene viene spostato in avanti alla stregua della posticipazione delle quote capitale.

Un ulteriore effetto è che sotto il profilo della corretta imputazione economica dei canoni, la postergazione di alcuni di questi impone anche la rettifica contabile relativa ai canoni anticipati versati all'atto della sottoscrizione mediante la rimodulazione del risconto iscritto che per tenere conto del principio di competenza deve essere variato per effetto dell'allungamento dei termini contrattuali con conseguente idonea motivazione nell'ambito della nota integrativa.

L'accordo oltre alla posticipazione delle quote capitale potrebbe prevedere anche altre agevolazioni qualora il creditore volesse concederle. Ad esempio non è esclusa la possibilità di rinuncia degli interessi moratori per i canoni scaduti e non pagati, così come non può essere esclusa la rinuncia del pagamento di alcuni dei canoni scaduti.

Chiaramente gli effetti contabili sarebbero diversi a seconda del beneficio che il debitore possa trarre dall'accordo. Un annullamento di una parte del debito scaduto sia sotto forma di annullamento di interessi di mora, per effetto di rinuncia di canoni scaduti originerebbero effetti positivi di natura reddituale.

Un'altra possibilità potrebbe essere legata alla ridefinizione completa del contratto di leasing finanziario che, posticipando il pagamento dei canoni, consentirebbe l'ingresso di nuova finanza all'interno della società. Infatti, rinegoziando il contratto di finanziamento oltre che a postergare la restituzione delle quote capitale si potrebbero monetizzare di nuovo le quote di capitale già pagate ottenendo così di fatto la restituzione dei canoni già corrisposti.

Pertanto la sospensione della quota capitale dei canoni leasing, ovvero la rimodulazione contrattuale del leasing finanziario, deve essere opportunamente descritta e documentata al fine della chiarezza che la redazione della informativa impone.

L'informativa assume una particolare importanza nell'esercizio in cui la ristrutturazione del debito si perfeziona, ciò perché consente ai destinatari del bilancio di verificare se la società opera ancora con

dei parametri di continuità aziendale ovvero se è destinata a ben altra sorte.

Le informazioni da indicare nella nota integrativa dovranno riguardare le seguenti tematiche:

- Informazioni sulla continuità aziendale;
- Situazione di difficoltà finanziaria;
- Stato dellìindebitamento complessivo;
- Caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione;
- Posizione finanziaria netta;
- Altre Informazioni accessorie;
- Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione.

Al punto primo troviamo che deve essere data motivazione possibile della sussistenza di una condizione di continuità aziendale e quindi spiegare il perché si ritiene che l'impresa sia ancora "vitale";

Con il secondo punto si devono fornire spiegazioni su come si è giunti alla difficoltà finanziaria e quindi indicarne le cause che l'anno originata;

E' opportuno fornire anche la "mappa" dell'indebitamento affinché si possa avere consapevolezza della qualità del debito.

È poi doveroso fornire l'esatta descrizione dell'operazione di ristrutturazione, descrivendone le principali caratteristiche, gli sviluppi sperati e le modalità operative.

Dare informazione sulla posizione finanziaria netta (PFN) con la quale vengono confrontati i Debiti con i Crediti (più precisamente "debiti finanziari - crediti finanziari - attività finanziarie di pronto realizzo – liquidità").

5. GLI EFFETTI CONTABILI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO

In funzione dell'eventuale situazione di temporanea difficoltà finanziaria del debitore, possono sorgere due distinte fattispecie:

1. Una situazione di difficoltà finanziaria: in questo caso il debitore si attiva nei confronti del creditore ai fini dell'ottenimento della dilazione dei tempi di rimborso del debito;
2. Una situazione di assenza di difficoltà finanziaria, e sostanziale regolarità dei pagamenti, intendendo anche il caso di debiti scaduti non superiori a 90 o 180 giorni; in questa ipotesi entrambe le parti potrebbero avere interesse a modificare gli originari accordi.

Nella prima ipotesi si assiste all'esigenza di slittamento nel tempo dei termini del rimborso del debito;
Nella seconda ipotesi si possono riscontrare due distinte situazioni:

- La prima si verifica quando sono mutate le originarie condizioni temporali di pagamento a beneficio del debitore con una sostanziale neutralità dell'onerosità del debito rinegoziato;
- la seconda, invero, non prevede un mutamento delle scadenze di pagamento, ma l'adeguamento dell'onerosità del debito alle mutate esigenze di mercato.

Quest'ultima ipotesi generalmente determina un beneficio economico per il debitore, più raramente, e su istanza del creditore, possono verificarsi effetti di maggiore onerosità del debito.

6. IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 169/2007, il Legislatore ha uniformato i requisiti che il professionista deve possedere per affiancare l'imprenditore nel tentativo di soluzione della crisi, con gli strumenti giuridici resi disponibili.

Tali requisiti, sono richiamati dall'art. 67, comma 3, lett. d), LF., ovvero quello di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, possedendo le condizioni professionali di cui all'art. 28, lett. a)/b), LF. (requisiti per la nomina a curatore fallimentare).

6.1. Ruolo del professionista nel Piano di Risanamento Attestato

Il professionista che assiste l'imprenditore nel suggerimento e nella predisposizione del piano, dovrà, *in primis*, eseguire una attenta analisi del problema, verificando tutta la documentazione necessaria, ed acquisendo ogni informazione utile per indirizzare la propria attività. Nella prassi professionale, da alcuni si sostiene la necessità della attestazione di veridicità dei dati aziendali, come accade in sede di predisposizione della relazione, ex art. 161 LF., in caso di presentazione di istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo. Il professionista incaricato della redazione del Piano Attestato, in via preliminare, dovrà evidenziare quali siano stati i motivi per cui la gestione imprenditoriale si è resa responsabile dell'indebitamento da risanare, e, successivamente, illustrare i punti che qualificano il piano e le sue modalità attuative, oltre alle ragioni a supporto della sua fattibilità. Si tratta, evidentemente, di individuare anche quali siano le risorse finanziarie necessarie, reperite e reperibili dall'impresa, al fine di superare l'indebitamento, con evidente tutela di tutti i creditori coinvolti.

In buona sostanza, **l'impegno effettivo da parte del professionista si concretizza nella attestazione del Piano di Risanamento, atto con il quale egli assume la responsabilità delle dichiarazioni in esso contenute.** Ed è proprio l'attestazione che qualifica il piano, che fornisce ai creditori la certezza (o l'assicurazione) della sua idoneità al superamento della crisi.

Poiché l'attestazione dell'esperto rappresenta una forma di garanzia per coloro che, parti deboli, non partecipano al Piano Attestato, **appare evidente quanto la terzietà e l'indipendenza del professionista siano assolutamente necessarie, al fine di garantire il rispetto delle posizioni terze al piano medesimo.**

6.2. Ruolo del professionista negli Accordi di Ristrutturazione

Rispetto al Piano Attestato,

il ruolo del professionista negli accordi di ristrutturazione, è caratterizzato da una attenta e rigorosa verifica circa l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti, che, di fatto, rappresentano la parte debole dell'operazione.

A seguito di questa specificità, appare chiaro che, nel caso di specie, il professionista deve redigere una relazione che entri in maniera analitica nel merito della composizione dei debiti, della loro natura, origine e scadenza, nonché individui le risorse disponibili per l'attuazione del piano.

A tal fine, è utile ricordare che il destinatario dell'accordo non è soltanto l'imprenditore, bensì tutti gli altri soggetti (dai creditori al Tribunale per l'omologazione), e che, sebbene la norma nulla dica al riguardo, l'accordo potrebbe subire delle variazioni qualora mutino le condizioni originarie, talché anche la relazione del professionista potrebbe essere aggiornata ed integrata.

In considerazione del fatto che il D. Lgs. 169/2007 prevede che condizione necessaria all'Accordo di Ristrutturazione sia la presenza dello stato di crisi, è, compito del professionista incaricato della redazione della relazione, verificare la presenza di una situazione di crisi oggettiva.

6.3. Ruolo del professionista nel Concordato Preventivo

Per quanto concerne la proposta di Concordato Preventivo, il ruolo del professionista esperto è decretato dall'art. 161, comma 3, LF., il quale prevede la redazione di una **relazione attestante la veridicità dei dati aziendali, e la fattibilità del piano.**

Nel merito della **veridicità dei dati aziendali**, il professionista deve porre particolare attenzione all'attività svolta, alla luce della delicatezza della posizione che riveste, attività che deve consistere nella corrispondenza effettiva tra dati inerenti la contabilità e dati presenti nel piano proposto dall'imprenditore. Per veridicità dei dati, si intende un attento controllo della contabilità, ma, sia dal tenore della norma sia dalle risultanze dei lavori preparatori alla stesura della riforma, non è sottintesa anche un'opera di revisione contabile.

Nel merito della **fattibilità del piano**, è compito del professionista verificare che il percorso adottato

dall'imprenditore con il piano, determini i risultati indicati e sperati. In buona sostanza, il professionista dovrà fornire ogni indicazione inerente le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il fabbisogno del concordato, in modo da garantire ai creditori ogni necessaria informazione, in vista del voto che dovranno esprimere in merito alla proposta concordataria.

Quanto, infine, alla posizione dei creditori, appare utile ricordare che, nella prassi, i creditori stessi formano la propria convinzione di voto basandosi sui contenuti della relazione redatta dal commissario giudiziale, piuttosto che su quella redatta dal professionista incaricato, il quale, sostanzialmente, esplicita il proprio incarico quasi esclusivamente in funzione del Tribunale.

6.4. La recente giurisprudenza di merito in tema di accordi di ristrutturazione

In ambito ristrutturatorio, sia per la relativa giovinezza dell'istituto, sia per la sua finora,scarsa, applicazione, non si è ancora formata una giurisprudenza di merito consolidata. In questo contesto, assai interessante appare il decreto di omologazione emesso, in ambito art. 182-*bis* LF., dal Tribunale di Milano – Sez. II – in data 18.7.2009, il quale trattando tre aspetti dell'istituto, ha espresso le seguenti massime:

1 – Nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in assenza di opposizioni da parte dei creditori estranei all'intesa, o di terzi interessati, l'indagine del tribunale deve limitarsi ad un controllo di sola legittimità, volto ad accertare che il procedimento sia regolare e conforme alle disposizioni di legge, essendogli preclusa una valutazione di fattibilità ulteriore rispetto a quella certificata dal professionista nel piano attestato, limitandosi ad una valutazione dell'idoneità di quest'ultima a svolgere la funzione per cui è prevista;

2 – Nell'ambito del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in presenza di una o più opposizioni inerenti la fattibilità dei piani stessi, il tribunale ha l'obbligo di valutarne la fondatezza, esperendo una valutazione di merito nei limiti delle deduzioni proposte dall'opponente;

3 - Nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in assenza di opposizioni da parte dei creditori estranei all'intesa, o di terzi interessati, il tribunale non può prendere in considerazione il profilo relativo alla carenza di certezza circa il puntuale adempimento degli impegni derivanti dagli accordi, essendo fisiologico che in caso di inadempimento dell'obbligato ciascun creditore avrà a disposizione lo strumento della risoluzione contrattuale per inadempimento.

In linea di massima, dall'attuale giurisprudenza appare condiviso che, in assenza di opposizioni, il controllo dell'organo giudicante debba limitarsi alla verifica dei profili di legittimità dell'accordo, ovvero:

- che la domanda provenga da un imprenditore con i requisiti dimensionali ex art 1 LF.;

- che sussista lo stato di crisi;
- che l'accordo sia stato raggiunto con i creditori che raggiungano almeno il 60% dell'indebitamento complessivo;
- che all'istanza sia stata allegata la documentazione ex art. 161 LF.;
- che il ricorso per omologazione sia corredato da una relazione redatta da un professionista, ex art. 67, comma 3, lett. d), LF., che attesti la fattibilità dell'accordo.

In buona sostanza, in assenza di opposizioni, il giudice non potrà sindacare il merito della fattibilità dell'operazione né la valutazione del professionista, esprimendo un giudizio di sola condivisione o meno delle conclusioni cui essa giunge. Quindi, il giudizio di legalità svolto dal giudice di merito si traduce nella verifica di un aspetto estrinseco al contenuto, ovvero nella verifica della coerenza e completezza logico-argomentativa dell'asseverazione svolta dall'esperto. Un eventuale vizio logico della relazione dell'esperto, potrà riguardare l'intero ragionamento esposto nella relazione, pregiudicandola così in tutti gli aspetti rilevanti o su alcuni di essi.

Commissione di Diritto Societario

Presidente: dott. Stefano Pochetti

Componenti:

dott. Bruno Beccaceci
dott. Giovanni Battista Beccari
dott. Mario Bortone
dott. Daniele Caruso
dott.ssa Alessandra Ceci
dott. Marco Cerù
dott. Piero Cesarei
dott. Fabrizio Cigliese
dott. Paolo Coscione
dott. Silvia Cotroneo
dott. Francesco De Petra
dott. Enzo Diano
dott. Luigi Fiaccola
dott.ssa Rosita Fidanza
dott. Francesco Forgione
dott. Fabio Fucile
dott. Ettore Giovannetti
dott. Francesco Lanzi
dott. Giuseppe Mansueti
dott. Francesco Matrone
dott. Romano Mosconi
dott. Gianluca Nera
dott. Claudio Pallotta
dott.ssa Arianna Perez
dott. Marcello Piacentini
dott. Guido Rosignoli
dott. Emanuele Rossi
dott. Stefano Sasso
dott. Stefano Sirocchi
dott. Otello Tagliaferri
dott. Alberto Tron